

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1971

(45^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta:

« Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di amministrazione dell'Esercito, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio » (138);

« Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio » (1194) (Approvato dalla Camera dei deputati);

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (1):

« Modifica dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 605, recante riconoscimento della validità degli studi compiuti presso

l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonchè presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio » (868) (D'iniziativa del senatore Indelli);

« Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio » (1009);

PRESIDENTE	Pag. 746, 749, 750
BLOISE	748
LIMONI, <i>relatore</i>	746, 748, 750
ROMANO	748

(1) Il testo unificato ha assunto il seguente nuovo titolo: « Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della Guardia di finanza, ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ».

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Pag. 748, 749, 750

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (2):

« Riconoscimento della immissione nel ruolo di preside in prova a far data dal 1° ottobre 1968 per i 996 presidi vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 13 settembre 1965 » (1381) (D'iniziativa del senatore Bloise ed altri);

« Decorrenza della nomina dei vincitori del concorso a 1.000 posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965 » (1457) (D'iniziativa dei senatori Dinaro e Nencioni):

PRESIDENTE	742
BLOISE	745
ROMANO	743, 745
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	745
SPIGAROLI, relatore	743

(2) Il testo unificato ha assunto il seguente nuovo titolo : « Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a Preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 ».

La seduta ha inizio alle ore 18,20.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, Cassano, Codignola, De Zan, Dinaro, Falcucci Franca, Giardina, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Romano, Rossi, Russo, Smurra, Spigaroli.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Romita e Rosati.

FALCUCCI, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione congiunta e approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge:

« Riconoscimento della immissione nel ruolo di preside in prova a far data dal 1°

ottobre 1968 per i 996 presidi vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 13 settembre 1965 » (1381), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;

« Decorrenza della nomina dei vincitori del concorso a 1.000 posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965 » (1457), d'iniziativa dei senatori Dinaro e Nencioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Riconoscimento della immissione nel ruolo di preside in prova a far data dal 1° ottobre 1968 per i 996 presidi vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 13 settembre 1965 », d'iniziativa dei senatori Bloise, Da Zan, Spigaroli, Celidonio e Bardi; e « Decorrenza della nomina dei vincitori del concorso a 1.000 posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965 », di iniziativa dei senatori Dinaro e Nencioni.

Riguardando la stessa materia e prevedendo un'uguale normativa, propongo che i due provvedimenti vengano discussi congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1381:

Articolo unico.

Per i professori che hanno partecipato e superato il concorso a preside di scuola media, bandito con decreto ministeriale 13 settembre 1965, e che, chiamati in servizio dal Ministero della pubblica istruzione in qualità di presidi in prova dal 1° ottobre 1968, hanno prestato regolarmente servizio per gli anni scolastici 1968-69 e 1969-70 in qualità di presidi, sottoposti in entrambi gli anni alle regolamentari ispezioni ministeriali, la nomina a preside di scuola media decorre a tutti gli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° ottobre 1968, fatte salve le vigenti disposizioni per il passaggio a preside ordinario.

Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1457:

Articolo unico.

La nomina dei vincitori del concorso a mille posti di preside in prova nelle scuole medie, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 settembre 1965, decorre a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1968 per coloro che abbiano assunto effettivo servizio a tale data.

Ricordo che il 16 dicembre dello scorso anno, in sede referente, la Commissione ha accolto un testo unificato dei due disegni di legge, testo che si compone di due articoli.

Se ne darà lettura in sede di passaggio alla votazione della parte normativa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P I G A R O L I, *relatore*. È opportuno che io faccia un breve riassunto dei motivi che hanno determinato la presentazione dei provvedimenti al nostro esame, che, come è stato ricordato, furono già oggetto di discussione, il 16 dicembre scorso, in sede referente.

Nel 1965 è stato bandito un concorso a mille posti di preside nelle scuole medie; nel 1968 il concorso è stato portato a termine ed è stata presentata la graduatoria dei vincitori al Ministro della pubblica istruzione che l'ha approvata; secondo una prassi seguita costantemente, o quasi, dal Ministero, senza attendere l'esito del controllo da parte della Corte dei conti, si è provveduto alla nomina di questi presidi, i quali hanno preso possesso del loro posto e hanno praticamente iniziato a svolgere la loro funzione dall'ottobre 1968.

Purtroppo la Corte dei conti, in sede di esame della graduatoria, ha ritenuto che il concorso non fosse stato svolto con piena rispondenza alle norme e alle disposizioni che regolano tale materia; pertanto qualche mese dopo ha restituito la graduatoria con alcune osservazioni. Non solo: nel frattempo il Consiglio di Stato aveva accolto alcuni ricorsi, e anche l'accoglimento di questi ricorsi, indubbiamente, ha determinato una tale

situazione di disagio e di irregolarità che si è resa necessaria la riconvocazione della commissione giudicatrice al fine di regolarizzare i risultati del concorso che essa stessa aveva presieduto.

La commissione si è riunita e, dopo aver esaminato le osservazioni fatte dalla Corte dei conti e l'esito dei ricorsi presentati al Consiglio di Stato, ha deciso di rettificare le graduatorie proprio sulla base di quelle osservazioni e sulla base dell'esito di quei ricorsi; sicchè, a distanza di circa un anno dalla conclusione dei suoi lavori, la graduatoria è stata modificata e ripresentata al Ministro, il quale con un suo decreto, precisamente dell'11 luglio 1969, l'ha approvata.

R O M A N O. Le modificazioni riguardano solo la posizione dei vincitori? Non è stato escluso nessuno?

S P I G A R O L I, *relatore*. No, nessuno. I vincitori, tra l'altro, furono solo novecentonovantasei, in numero inferiore ai posti messi a concorso che erano mille.

La Corte dei conti ha quindi registrato il nuovo decreto del Ministro senza ulteriori rilievi perchè tutto era stato sistemato secondo le indicazioni che la stessa Corte dei conti aveva formulato.

Le conseguenze dei fatti che ho brevemente ricordato sono diverse e tutte negative per i vincitori di quel concorso. Questi professori che sono diventati presidi e hanno iniziato a svolgere la loro funzione prima ancora che la Corte dei conti avesse controllato e registrato il decreto, hanno avuto una prima conseguenza negativa riguardo al servizio. Costoro, infatti, hanno prestato dall'ottobre 1968 fino all'11 luglio 1969 un servizio che non poteva, ne può fino a questo momento, essere considerato valido ai fini della carriera di capo di istituto: questo porta come conseguenza che per tali presidi necessariamente viene allungato di un anno il periodo dello straordinariato, e che le ispezioni effettuate nel periodo ricordato sono da considerarsi non valide perchè avvenute quando essi giuridicamente non figurano come presidi.

(A questo proposito, anzi, converrà specificare chiaramente, nel testo del disegno di legge che stiamo per approvare, che avranno piena validità, a tutti gli effetti, le ispezioni riguardanti i suddetti presidi effettuate negli anni scolastici 1968-69 e 1969-70).

La seconda conseguenza negativa è che il servizio prestato prima della presa di posizione della Corte dei conti, non può essere valutato ai fini dei trasferimenti.

Terza conseguenza: il trattamento economico. Chi si trovava già al coefficiente iniziale della carriera di preside di seconda categoria non ha avuto e non può avere nessun detrimento dalla mancata valutazione di questo periodo di tempo ai fini della carriera di preside, ma chi aveva un coefficiente minore indubbiamente ha goduto di uno stipendio per questo periodo superiore a quello a cui aveva diritto e perciò si trova nelle condizioni di dover restituire quanto sul piano formale indebitamente percepito.

Un altro problema, poi, è quello dell'indennità di presidenza: è in corso, in proposito, una trattativa tra Ministero e Corte dei conti, non escludendosi l'ipotesi che il presente disegno di legge non venga approvato. Un'altra trattativa, in corso tra Ministero e Corte dei conti, concerne le conseguenze derivanti dallo spostamento dell'inizio di carriera. Tra le sanatorie prospettate alla Corte dei conti è stata concordata quella di considerare questo periodo di servizio come se fosse stato prestato a titolo di incarico di presidenza. Quindi i professori che avevano assunto la funzione di preside venivano ad essere considerati presidi incaricati e pertanto l'indennità di presidenza poteva esser loro riconosciuta. Anche la validità degli atti, verrebbe così salvaguardata, perchè è chiaro che tutti gli atti d'ufficio compiuti fino all'11 luglio 1969 dai presidi in questione potrebbero (a rigore) essere invalidati.

Ma anche tale possibilità di annullamento degli atti di chi in effetti non era preside — come ora ho ricordato — è un'altra delle molte conseguenze negative che possono venire sanate dal provvedimento al nostro esame, con il quale si vengono ad eliminare le complicate procedure che dovrebbero essere seguite dall'Amministrazione per siste-

mare la situazione che si è creata con lo spostamento della decorrenza della nomina.

Ritengo di dover far presente inoltre che nella medesima situazione in cui si sono trovati i vincitori del concorso a mille posti di preside nelle scuole medie, bandito con decreto ministeriale 13 settembre 1965, sono venuti a trovarsi i vincitori del concorso a 14 posti di preside nelle scuole medie di lingua tedesca nella provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1967: anche i vincitori di quest'ultimo concorso sono stati immessi in ruolo dal 1° ottobre 1968 ed il decreto ministeriale della loro nomina ha subito le stesse vicende che hanno caratterizzato quello dei vincitori del concorso a mille posti.

Anche in questo caso, infatti, la Corte dei conti ha restituito al Ministero della pubblica istruzione il decreto di nomina, formulando una serie di rilievi; e soltanto dopo diversi mesi tali due decreti sono stati ammessi a registrazione da parte della medesima Corte dei conti, a seguito delle rettifiche apportate ai provvedimenti stessi sulla base delle osservazioni fatte dall'organo di controllo.

Ciò considerato, appare più che equo che anche per i vincitori di tale concorso a quattordici posti di preside, di cui si è detto, si ponga il problema della retrodatazione della decorrenza della nomina al 1° ottobre 1968, data di effettivo inizio del servizio.

Bisogna infine considerare che il presente disegno di legge è stato rimesso dall'esame in sede referente all'esame in sede deliberante, con l'accettazione da parte della nostra Commissione della richiesta della 5^a Commissione finanza e tesoro che vengano indicate esplicitamente le modalità con cui si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del provvedimento stesso. A tal fine, la nostra Commissione ha approvato un emendamento aggiuntivo, con il quale è stato indicato che alla spesa di 300 milioni (la previsione è dagli organi ministeriali competenti) si farà fronte con i fondi ordinari a disposizione dell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, relativo alla spesa per il pagamento degli

stipendi al personale insegnante e direttivo della scuola media.

La nostra Commissione dovrà esaminare congiuntamente i due disegni di legge in discussione, rispettivamente n. 1381 e n. 1457 che dovrà accogliere in un testo da considerare unificato, data l'identità della materia trattata e della disciplina proposta.

B L O I S E. Nel compiacermi per il positivo compimento dell'*iter* raggiunto dal presente disegno di legge, dichiaro a nome del Gruppo socialista che voterò a favore della sua approvazione.

R O M A N O. L'adesione del Gruppo comunista all'approvazione del disegno di legge in esame non vuole certamente significare polemica nei confronti della Corte dei conti, della quale anzi apprezziamo l'oculatezza e la vigilanza, ed apprezziamo altresì i rilievi che ogni anno su questa materia sono formulati nelle sue relazioni al Parlamento: così come noi puntualmente ogni anno abbiamo precisato la nostra posizione in ordine a tali rilievi, richiamando l'attenzione del Governo sulla necessità di un adeguamento alle osservazioni dell'organo di controllo competente.

Pertanto, preciso che la nostra adesione ha solamente il senso di provvedere ad una sanatoria, ma nello stesso momento in cui si fa luogo a questa sanatoria, riteniamo che si debba rendere omaggio alla Corte dei conti per la vigilanza che anche in questo caso ha lodevolmente esercitato sull'attività del Ministero della pubblica istruzione.

R O M I T A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo confermo che è assicurata la copertura della spesa di 300 milioni, prevista per l'applicazione del presente disegno di legge, nell'apposito capitolo di bilancio.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli del testo unificato, accolto in sede referente.

Do lettura dell'articolo 1, che corrisponde all'articolo unico del disegno di legge numero 1381, in un testo modificato con l'introduzione degli emendamenti annunciati dal relatore nel corso del suo intervento.

Art. 1.

Per i professori risultati vincitori del concorso a mille posti di preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965, e del concorso a quattordici posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1967, che, chiamati in servizio dal Ministero della pubblica istruzione in qualità di preside in prova dal 1° ottobre 1968, hanno regolarmente assunto servizio, la nomina a preside di scuola media decorre a tutti gli effetti giuridici ed economici dal 1° ottobre 1968.

Hanno piena validità a tutti gli effetti le ispezioni effettuate nei riguardi dei suddetti presidi negli anni scolastici 1968-69 e 1969-70.

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971, calcolato in lire trecento milioni, si provvede a carico del capitolo n. 1761 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il titolo del disegno di legge sarà il seguente: « Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 ».

(Così rimane stabilito).

Metto ora in votazione, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di amministrazione dell'Esercito, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio » (138);

« Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio » (1194)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Discussione congiunta dei disegni di legge e approvazione in un testo unificato:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 605, recante riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonchè presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio » (868), d'iniziativa del senatore Indelli;

« Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio » (1009)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di amministrazione dell'Esercito, della validità degli

studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio », e: « Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio », approvato dalla Camera dei deputati; nonchè la discussione dei disegni di legge: « Modifica dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, numero 605, recante riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonchè presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio », d'iniziativa del senatore Indelli; e: « Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio ».

Se non si fanno osservazioni, questi ultimi due disegni di legge verranno discussi congiuntamente con i disegni di legge 138 e 1194, che concernono materia analoga, ed il cui esame congiunto è già iniziato il 27 gennaio scorso.

(Così rimane stabilito).

L I M O N I , *relatore*. Devo ricordare, in premessa, che la nostra Commissione si trova, in questa materia, davanti a quattro disegni di legge analoghi: tre d'iniziativa governativa ed uno d'iniziativa parlamentare. Essi confluiscono tutti verso l'unico fine di una sostanziale modifica della legge n. 605 dell'11 giugno 1962.

La legge 11 giugno 1962 n. 605 prevede la possibilità del riconoscimento di esami superati presso l'Accademia militare o l'Accademia della Guardia di finanza e la Scuola di applicazione dei carabinieri ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio.

Nell'applicazione della citata legge n. 605, era stato seguito, dalle diverse università, un comportamento diverso: qualcuna aveva riconosciuto questi esami, qualche altra università non li aveva riconosciuti; qualcuna aveva ammesso coloro che avevano superato detti esami al secondo anno di corso di facoltà; qualche altra, invece, li aveva ammessi al terzo.

I quattro disegni di legge presentati, più o meno negli stessi termini, a dare un'interpretazione uniforme alla legge n. 605, superandola: è per tale motivo che, nell'esaminare i due disegni di legge, nn. 138 e 1194, si è convenuto di fonderli in un testo unificato, nel quale — adempiendo al mandato affidatomi in tal senso il 27 gennaio — ho ritenuto opportuno far confluire anche i disegni di legge nn. 868 e 1009.

Il disegno di legge 1194 detta nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali dei carabinieri, l'Accademia della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Il disegno di legge 138, sempre d'iniziativa governativa, mira al riconoscimento in favore degli ufficiali in servizio permanente del Servizio di amministrazione dell'Esercito, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini della laurea in economia e commercio. Il disegno di legge n. 868 (l'unico, dei quattro, di iniziativa parlamentare) ha oggetto uguale a quello del disegno di legge n. 1194. Il disegno di legge 1009 è volto al riconoscimento in favore degli ufficiali in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito ruolo sussistenza, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Il nuovo testo del disegno di legge, all'articolo 1 riconosce ai provenienti dai corsi dell'Accademia militare, ovvero dai corsi ordinari dell'Accademia della Guardia di finanza, la validità degli esami superati nel biennio di questa Accademia o in quello ordinario di applicazione presso la Scuola dei carabinieri o nei biennio presso l'Accademia del Corpo della Guardia di finanza; e quindi

toglie l'incertezza relativa alla facoltà di riconoscere gli studi compiuti, dicendo: « Sono riconosciuti validi », anzichè: « possono essere riconosciuti validi ».

La facoltà discrezionale lasciata ai consigli di facoltà riguarda esclusivamente l'anno di ammissione, che può essere il secondo o il terzo del corso di studi della facoltà. Del resto questo, a quanto si può capire, era anche il preciso intento della legge n. 605 del 1962.

L'articolo 2 del testo che si propone afferma che possono essere riconosciuti validi gli esami superati nell'Accademia militare da parte di coloro che prestano servizio nel Commissariato dell'Esercito, servizio sussistenza e servizio di amministrazione: praticamente sono gli ufficiali di cui si parla nel disegno di legge 1009 e nel disegno di legge 138. Anche qui le Facoltà avranno poteri discrezionali circa l'ammissione al secondo o al terzo anno di corso. Però qui si ripete la dizione: « possono essere riconosciuti », mentre per la prima categoria, quella che rientra nell'articolo 1, noi diciamo: « sono riconosciuti ».

Il relatore ha l'obbligo di precisare che l'articolo 1 del disegno di legge n. 138, che si riferisce agli ufficiali in servizio permanente nel servizio di amministrazione dell'Esercito, dice: « possono essere riconosciuti », mentre per gli ufficiali del servizio di Commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza, di cui si occupa il disegno di legge n. 1009, è detto: « sono riconosciuti validi ».

Pertanto, con la dizione che proporremo noi, mentre ripeteremo, senza nulla togliere, la proposta governativa per quanto riguarda, ripeto, gli ufficiali provenienti dal servizio di Amministrazione dell'esercito, passeremo dalla certezza del riconoscimento alla possibilità del riconoscimento degli esami fatti per gli ufficiali del servizio di commissariato.

Ho voluto mettere in evidenza questo punto perchè eventualmente nella discussione si veda se non sia il caso di ripetere anche negli articoli anzichè l'espressione: « possono essere riconosciuti », l'espressione: « sono riconosciuti ».

I quattro disegni di legge proposti, come quello riassuntivo dei medesimi, pongono delle condizioni ai fini di questo riconoscimento, e cioè che coloro che aspirano a questi benefici siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle Facoltà indicate negli articoli 1 e 2, e che i corsi tenuti presso gli istituti indicati nei medesimi articoli (cioè l'Accademia militare, la Scuola delle Guardie di finanza e la Scuola dei carabinieri) abbiano avuto, a base, programmi di livello universitario, svolti da professori universitari.

L'articolo 4 del nuovo testo, infine, ripete l'abrogazione della legge 11 giugno 1962, numero 605 che non ha più ragione di sussistere dopo questa integrale rielaborazione.

Viene così assorbito il disegno di legge n. 868 del senatore Indelli, il quale si proponeva di modificare l'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 605 nel senso di spostare dal 1964-65 al 1970-71 i termini di decorrenza del beneficio previsto ai fini del riconoscimento della validità di detti esami. Non avendo noi posto, nel nostro nuovo testo, nessun termine, s'intende che nei confronti di chiunque si trovi nelle condizioni considerate, quale che sia la data in cui gli esami siano stati superati, le nuove norme potranno avere piena applicazione.

Quale potrà essere il titolo del disegno di legge nel testo unificato? Proporrei il seguente: « Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola dei carabinieri e l'Accademia della Guardia di finanza ai fini dell'iscrizione alle Facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche e sociali, economia e commercio », ovvero « ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ».

ROMANO. Ma togliamo completamente « ai fini »: il titolo non deve essere la legge. « Norme per il riconoscimento », e basta.

LIMONI, *relatore*. A quali fini?

ROMANO. Lo dice la legge.

BLOISE. Per uno scrupolo della mia coscienza, ritengo di sottoporre alla Commissione alcune considerazioni. È il caso di estendere questo riconoscimento, a titolo di sanatoria, anche ai fini dell'iscrizione presso la facoltà di Magistero? La sanatoria dovrebbe riguardare unicamente coloro che attualmente sono già allievi delle Accademie militari. Qualora la Commissione fosse disposta a prendere in esame questa mia considerazione, presenterei un emendamento alle proposte di legge in esame, altrimenti vi rinuncierei.

LIMONI, *relatore*. Mi sembra che aderendo a questa proposta, entreremmo in una casistica che non ravviso debba rientrare in questa materia.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A mio parere, se accogliessimo le considerazioni del senatore Bloise, dovremmo riconoscere validi, per analogia, gli esami sostenuti al Magistero anche per l'iscrizione presso le altre facoltà universitarie: ciò che non è possibile. Il Governo quindi esprime parere contrario.

LIMONI, *relatore*. Per quanto concerne il desiderio, da concretizzare eventualmente in un emendamento, espresso dal collega Bloise, condivido il parere espresso dal Governo.

Debbo ora riferire circa il parere espresso, in sede referente, sull'opportunità di prendere in considerazione gli esami fatti nelle Accademie e Scuole militari, da parte di coloro che non proseguirono i relativi corsi fino al conseguimento della nomina ad ufficiale.

In quella sede era stata manifestata qualche perplessità circa il riconoscimento di talcuna proposta. Forse, però, gli interessati potranno eventualmente avvalersi della norma — da applicarsi per analogia — contenuta nell'articolo 147 del testo unico sulla istruzione superiore: tale norma riguarda il riconoscimento di studi ed esami compiuti dai candidati provenienti da università straniere. Alla norma in questione ci si è ispi-

rati, a suo tempo, per gli allievi provenienti dalle nostre Accademie militari e dalle Scuole di applicazione dell'Esercito, per quanto concerne il biennio propedeutico d'ingegneria, con la legge n. 397 del 1959. Preciso comunque di non essere sicuro che l'analogia possa essere realmente invocata.

In sede referente era stato poi suggerito anche di formulare un articolo per convalidare gli esami sostenuti presso queste accademie militari ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza e in scienze politiche nei termini previsti, in sede di riforma dell'ordinamento universitario, dalla nostra Commissione, in via generale, per tutti gli studenti che abbiano interrotto gli studi per un certo periodo. Ora a me sembra che non sia opportuno anticipare in questo provvedimento una norma che è propria della riforma universitaria. Per cui, concludendo, chiedo l'approvazione del disegno di legge, nel testo da me illustrato nel corso della mia esposizione.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo col relatore, perchè qui noi proponiamo di riconoscere la validità di esami sostenuti magari molti anni fa, da ufficiali in servizio, cioè da persone che hanno concluso un certo corso di studi e che sono arrivati ad un risultato forse paragonabile ad una laurea e così come uno, dopo aver conseguito una laurea, può farsi convalidare gli esami sostenuti, indipendentemente dal tempo trascorso, così per analogia pare giusto che all'ufficiale che ha completato il suo corso di studi nelle accademie e scuole delle Forze armate, questo riconoscimento possa essere dato. Per chi non abbia completato la sua carriera, a me pare giusto che restino valide le norme generali dell'ordinamento universitario in vigore: in caso di passaggio dall'accademia ad una università, potrà essere ammessa la convalida di alcuni esami, senza nessuna particolare formalità o esigenza di legge, purchè la Facoltà consideri gli esami stessi convalidabili e non sia trascorso il famoso termine degli otto anni che oggi vige nell'ordinamento universitario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Se non si fanno osservazioni, si prenderà come base della discussione degli articoli, il testo unificato redatto dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente,
dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza,

provenienti, rispettivamente, dai corsi ordinari dell'Accademia militare, ovvero dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del corpo stesso, nelle materie indicate dalla tabella A allegata alla presente legge e alle condizioni stabilite dall'articolo 3, per la ammissione al secondo o, a giudizio del competente consiglio di facoltà, al terzo anno di corso delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea.

(È approvato).

Art. 2.

Agli ufficiali in servizio permanente,
del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza,
del Servizio di amministrazione dell'Esercito,
provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1965-66, possono essere riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nel-

le materie indicate dalla tabella B allegata alla presente legge ed alle condizioni stabilite dall'articolo 3, per l'ammissione al secondo o, a giudizio del competente consiglio di facoltà, al terzo anno di corso della facoltà di economia e commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea.

L I M O N I, *relatore*. La dizione « possono essere riconosciuti » riproduce il testo del disegno di legge n. 138, che si riferisce agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito; negli altri tre disegni di legge si parla, invece, di esami che « sono riconosciuti validi ». Io ho qualche dubbio se lasciare quel « possono essere » che potrebbe dar luogo a una diversità di applicazione della legge. Pertanto propongo un emendamento tendente a sostituire le parole: « possono essere riconosciuti » con le altre: « sono riconosciuti », in modo da rendere non facoltativo, ma vincolante, per i consigli di Facoltà, il riconoscimento della validità degli esami sostenuti.

R O M I T A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire le parole: « possono essere riconosciuti » con le altre: « sono riconosciuti », proposto dal relatore e al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti indicati nei precedenti articoli, il riconoscimento degli esami di cui agli articoli stessi è subordinato al possesso, da parte dell'interessato, all'atto dell'immissione nell'Accademia, del titolo

di studio richiesto per l'ammissione al corso di laurea prescelto, ed altresì alla condizione che i relativi insegnamenti risultino essere stati impartiti da docenti universitari, con programmi analoghi a quelli universitari e approvati, a seconda della rispettiva competenza, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 4.

La legge 11 giugno 1962, n. 605, è abrogata.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle annesse:

TABELLA A

MATERIE DI INSEGNAMENTO RELATIVE AGLI ESAMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I - Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:

- 1) istituzioni di diritto privato;
- 2) economia politica;
- 3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 4) diritto costituzionale;
- 5) diritto del lavoro;
- 6) diritto amministrativo (corso biennale);
- 7) diritto internazionale;
- 8) diritto penale (corso biennale);
- 9) procedura penale;
- 10) statistica;
- 11) medicina legale e delle assicurazioni;
- 12) antropologia criminale;
- 13) geografia politica ed economica;
- 14) politica economica e finanziaria;
- 15) sociologia;
- 16) lingua francese } corsi
- 17) lingua inglese } quadriennali.

II - Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza:

- 1) economia politica;
 - 2) scienza delle finanze e diritto finanziario;
 - 3) istituzioni di diritto privato;
 - 4) lingua francese;
 - 5) lingua inglese;
 - 6) diritto civile;
 - 7) contabilità di Stato;
 - 8) diritto commerciale;
 - 9) diritto costituzionale;
 - 10) diritto amministrativo;
 - 11) diritto penale;
 - 12) procedura penale;
 - 13) diritto tributario;
 - 14) ragioneria generale ed applicata;
 - 15) merceologia.
- (È approvata).

TABELLA B

MATERIE DI INSEGNAMENTO RELATIVE
AGLI ESAMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

- 1) Istituzioni di diritto privato;
- 2) istituzioni di diritto pubblico;

- 3) statistica (corso annuale);
- 4) economia politica (corso annuale);
- 5) ragioneria generale ed applicata;
- 6) matematica generale.

(È approvata).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ».

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,45.